

## I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

---

**In sede consultiva, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 2, del Regolamento.**

*Mercoledì 23 settembre 1992, ore 16. — Presidenza del Presidente Adriano CIAFFI. — Intervengono il ministro dell'interno Nicola Mancino e il sottosegretario di Stato per l'interno Claudio Lenoci.*

**Disegno di legge:**

**Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1992, n. 380, recante modifica degli articoli 1 e 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, concernenti lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali e comunali (1579).**

(Parere all'Assemblea)

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

Il Presidente Adriano CIAFFI, ringraziato il Ministro dell'interno per il suo intervento in Commissione, ricorda che nella seduta di ieri è stato iniziato e successivamente rinviato l'esame del provvedimento poiché sono state sollevate molte perplessità, per cui, allo scopo di esprimere un giudizio responsabile e meditato, la Commissione ha deliberato di

rinvviare alla seduta odierna il seguito dell'esame del provvedimento, al fine di consentire la presenza del Ministro dell'interno onde disporre di opportuni chiarimenti.

Il Ministro dell'interno Nicola MANCINO, premesso di esser lieto di offrire chiarimenti sul provvedimento in esame, fa presente che la ragione di fondo dello stesso risiede nella considerazione che la disciplina attuale crea notevoli problemi organizzativi sia al Ministero dell'interno, sia in periferia ed anche nel luglio scorso è stato sollecitato a valutare se non fosse opportuno rinviare le votazioni fissate per il prossimo 27 settembre. I problemi riguardano la separazione delle elezioni che, secondo l'attuale sistema, possono svolgersi in quattro turni nell'arco dell'anno. È evidente l'esigenza di una riduzione e di una razionalizzazione delle scadenze elettorali, con un accorpamento in soli due turni che dovrebbero cadere in primavera ed in autunno. Numerose sono le scadenze degli organi collegiali degli enti locali che non hanno carattere naturale bensì patologico, per cui si determinano continue votazioni.

Il provvedimento poteva consistere in un unico articolo, ma per salvaguardare il turno elettorale di settembre è stato inserito l'articolo 2.

Nel dibattito svoltosi ieri si è rilevato che il decreto-legge costituirebbe una anomalia in materia elettorale; al riguardo, confortato da autorevole dottrina, precisa che bisogna distinguere tra disciplina dei sistemi elettorali e disciplina delle scadenze. La prima solo eccezionalmente, in presenza di un largo accordo, potrebbe essere dettata con decreto-legge, mentre la seconda è stata fin dal lontano 1969, normalmente oggetto di decretazione d'urgenza. Ricorda in proposito numerosi precedenti, tra i quali, il decreto-legge del 7 novembre 1969, n. 774, con il quale si dispose il rinvio delle elezioni comunali e provinciali del 1969 allo scopo di effettuare congiuntamente quelle elezioni con le prime elezioni regionali; il decreto-legge del 28 marzo 1975, n. 63; il decreto-legge 15 marzo 1978, n. 54, concernente il rinvio delle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia; e, da ultimo, il decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 10, riguardante il rinvio delle elezioni dei consigli comunali già fissate per il 15 marzo 1992. È pur vero che i precedenti non creano alcun vincolo, ma pur sempre esistono. Nel corso della discussione svoltasi nella seduta di ieri è stata altresì lamentata la violazione dell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988 e dell'articolo 39 della legge n. 142 del 1990. Per quanto riguarda la prima, precisa che l'articolo 15 fa riferimento, mediante il richiamo all'articolo 72, quarto comma, della Costituzione, ai sistemi elettorali e non alle scadenze che ben possono essere oggetto di decretazione d'urgenza. Inoltre la legge n. 400 è una legge ordinaria, come tale modificabile da leggi successive. Quanto poi alla legge n. 142 del 1990, essa fa riferimento a due turni elettorali, il che dovrebbe indurre il legislatore a rivedere le turnazioni elettorali.

Inoltre non sono da sottovalutare le difficoltà di ordine climatico. Con il provvedimento in esame il Governo non ha inteso rinviare le elezioni, bensì accorpare i turni elettorali: il rinvio è solo una

conseguenza del provvedimento e non una premessa; certamente è comprensibile che ogni modifica o rinvio elettorale possa creare problemi a coloro che aspiravano ad un rinnovo in tempi diversi degli organi collegiali degli enti locali.

Il Paese sta vivendo un periodo in cui è fortemente sentita la questione morale al nord come al sud, per cui non ha senso parlarne soltanto per i comuni di Varese e Monza: ma la questione morale non si risolve in pochi mesi ed un rinvio elettorale potrebbe determinare, come pure è stato sostenuto, conseguenze ancora più negative, sul piano dei risultati, per alcune forze politiche.

Fa presente inoltre che più di un parlamentare gli ha rappresentato l'esigenza di rinviare le elezioni, in considerazione del fatto che è prossima l'approvazione della riforma elettorale degli enti locali. Si tratta di un'argomentazione di carattere politico, non giuridico — così come lo era quella alla base del rinvio disposto nel 1969 — che ha la sua importanza. Pertanto, si dichiara favorevole ad uno spostamento della data elettorale di novembre a marzo. Non è possibile realizzare la stabilità di governo se non vengono modificate le regole attualmente vigenti che hanno determinato la precarietà attuale; ciò dovrebbe essere considerato anche da chi è contrario ad una disciplina che preveda l'elezione diretta del sindaco.

Il deputato Carlo TASSI (gruppo del MSI-destra nazionale) ricorda i suoi interventi prima in Commissione Affari costituzionali e successivamente in Assemblea nel corso dell'esame, nella passata legislatura, del disegno di legge n. 5245, poi divenuto la legge n. 182 del 1991, nei quali si espresse a favore di un accorpamento dei turni elettorali, così come lo è ora. Le sue parole restarono allora inascoltate e pertanto suscita perplessità il fatto che a distanza di poco più di un anno il Governo si sia reso conto dell'esigenza di razionalizzare i turni elettorali. La ragione, in realtà, risiede nel fatto che ora il rinvio consente di impedire elezioni importanti,

come quelle che dovrebbero tenersi a Varese e a Monza, le cui giunte sono state sciolte in virtù della normativa antimafia ed in cui il rinvio procrastina la gestione commissariale.

Per quanto riguarda la violazione dell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, fa presente di aver presentato una proposta di legge che le attribuisce rango costituzionale; durante l'iter di approvazione della legge n. 400 del 1988 chiese inutilmente che essa avesse forza e valore di legge costituzionale proprio per evitare le continue violazioni alle quali essa è stata sottoposta da parte del Governo, da lui previste.

Il provvedimento in esame è immediatamente esecutivo; il termine di scadenza per la conversione scade il 18 novembre prossimo, per cui, anche se per ipotesi tale provvedimento non venisse convertito nel termine costituzionalmente previsto, comunque non avrebbero luogo le elezioni di novembre con questo determinandosi, tra l'altro, una esautorazione del Parlamento.

Quanto alla violazione del comma 4 dell'articolo 39 della legge n. 142 del 1990 rileva che questo prevede che il rinnovo dei consigli comunali, nelle ipotesi di scioglimento, debba avvenire entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di scioglimento.

Sottolinea infine che il rinvio delle elezioni disposto nel 1969, cui ha fatto riferimento il Ministro dell'interno, aveva una seria motivazione. Altrettanto non si può affermare per il provvedimento in esame, per cui annuncia il suo voto contrario.

Il deputato Egidio STERPA (gruppo liberale), richiamandosi all'intervento svolto nella seduta di ieri dal deputato Battistuzzi, osserva che le motivazioni indicate nella relazione che accompagna il disegno di legge di conversione e le argomentazioni sostenute dal Ministro dell'interno nell'intervento ora svolto non sono convincenti. Si dichiara favorevole ad una razionalizzazione dei turni elettorali, ma ritiene che essa dovrebbe avvenire con un disegno di legge ordinario e non con un

decreto-legge, in violazione della Costituzione. Il vero motivo su cui si fonda il provvedimento in esame risiede nell'intento di rinviare le elezioni in alcuni comuni, soprattutto a Monza e a Varese: ciò pensano le comunità di queste città che considerano il provvedimento in esame come un piccolo *golpe* politico-amministrativo. Pertanto annuncia il voto contrario del suo gruppo.

Il deputato Marco BOATO (gruppo dei verdi), pur esprimendo stima nei confronti del Ministro dell'interno, non condivide le argomentazioni da lui addotte per giustificare il provvedimento in esame: l'intervento del Ministro dell'interno non ha arrecato al dibattito alcun chiarimento. Ricorda che la proposta di rinviare l'esame del provvedimento e di richiedere la presenza del Ministro dell'interno è stata formulata ieri dal deputato Recchia ed ha trovato il favore del sottosegretario per l'interno Lenoci; pur non credendo nella sua utilità, per un segno di rispetto nei confronti di chi aveva formulato tale proposta, si è astenuto nella votazione sulla stessa. Osserva che non esiste alcuna motivazione giuridicamente convincente che possa sostenere il provvedimento in esame: quanto alle ragioni climatiche, fa presente che potrebbero esistere problemi soltanto per il mese di agosto in preparazione delle elezioni di settembre, ma non certo nel mese di gennaio in preparazione delle votazioni di marzo. Neppure convincono le motivazioni di carattere didattico, dato che comunque le elezioni comporterebbero la perdita di un giorno scolastico e allora è semmai preferibile perderlo a novembre, cioè all'inizio dell'anno scolastico, piuttosto che a maggio, cioè in periodo di scrutini. Non esistono motivazioni finanziarie perché certamente non si otterrebbe la riduzione della spesa pubblica, posto che le elezioni dovrebbero comunque svolgersi. Infine, l'aggancio con la riforma elettorale sugli enti locali che dovrebbe essere approvata avrebbe senso soltanto per un disegno di legge ordinario e non per un decreto-legge; inoltre, quand'anche le elezioni si svolgessero a marzo, come ha

affermato il Ministro dell'interno, comunque non sarebbe possibile che a quella data fosse già in vigore la riforma elettorale. Si dichiara favorevole ad un accorpamento in due soli turni delle scadenze elettorali, purché ciò venga disposto con un disegno di legge ordinario, magari da dichiarare urgente. I decreti-legge dovrebbero essere emanati soltanto in circostanze straordinarie di necessità ed urgenza che nella fattispecie non esistono; piuttosto si tratta di un caso di ordinaria opportunità di accorpamento dei turni elettorali. Sottolinea conclusivamente che il provvedimento in esame viola l'articolo 15 della legge n. 400 del 1988. Annuncia quindi il voto contrario del suo gruppo.

Il ministro dell'interno Nicola MANCINO precisa che l'articolo 15 della legge n. 400 del 1988 riguarda i sistemi elettorali e non le scadenze: non è possibile ritenere che la disciplina recata dalla legge n. 400 abbia inteso bloccare per il futuro le date di svolgimento delle elezioni.

Il deputato Marco BOATO (gruppo dei verdi), premesso che le date non sono un elemento secondario della materia elettorale, ribadisce che il punto in questione è che la legge n. 400 del 1988 non consente di disciplinare la materia elettorale con lo strumento del decreto-legge. Inoltre il provvedimento in esame viola, senza modificarlo, il comma 4 dell'articolo 39 della legge n. 142 del 1990. Si tratta di un provvedimento che, senza rispondere ai requisiti dell'articolo 77 della Costituzione, si risolve in un *boomerang*, in un regalo per la Lega Nord, in un modo per far apparire alla pubblica opinione che si temono le elezioni.

Il deputato Roberto CICCIOMESSERE (gruppo federalista europeo) fa presente che soltanto in un sistema uninominale maggioritario il Governo avrebbe il diritto di convocare discrezionalmente i comizi elettorali. Ma nel nostro Paese non vige tale sistema. Ritene che, prescindendo da ogni valutazione di merito, è necessario chiedersi se il provvedimento in esame

rappresenti uno strumento idoneo per realizzare lo scopo che il Governo si propone. Il Ministro dell'interno ha dichiarato che lo scopo del Governo non è quello di impedire le elezioni a Varese e a Monza ma di introdurre una razionalizzazione delle scadenze elettorali: se ciò è vero allora non esistono i presupposti di necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione, essendo possibile far ricorso ad un disegno di legge ordinario. Pertanto annuncia il voto contrario del suo gruppo.

Il deputato Enzo BIANCO (gruppo repubblicano) osserva che, sull'opportunità di accorpare le scadenze elettorali in due turni, tutti i gruppi si sono dichiarati favorevoli. Ricorda che, alla vigilia delle elezioni a Napoli, i rappresentanti di tutte le forze politiche vennero convocati presso il Ministero dell'interno per esaminare la proposta di rinviare le elezioni che si sarebbero dovute svolgere a giugno, in attesa della approvazione della legge sulla elezione diretta del sindaco; in quell'occasione tutti i gruppi si dichiararono contrari. Dal giugno scorso ad oggi non è avvenuto alcun evento nuovo tale da far rivedere quelle valutazioni. In una materia tanto delicata come quella oggetto del provvedimento in esame, sarebbe necessario un atto di responsabilità politica da parte del Governo che dovrebbe far decadere il provvedimento in discussione, in modo da consentire la presentazione di un disegno di legge ordinario. Annuncia quindi il voto contrario del suo gruppo.

Il deputato Luciano VIOLANTE (gruppo del PDS), premesso che nella discussione che si sta svolgendo è impossibile prescindere dalla valutazione del merito, osserva che i problemi sollevati sono due: l'accorpamento dei turni elettorali su cui tutti i gruppi sono d'accordo, anche se ritengono migliore la via dal disegno di legge ordinario, e lo spostamento dei turni elettorali. Su quest'ultimo aspetto è emerso il dissenso perché si è rilevato che in tal modo si priva parte della popolazione italiana della possibilità di esprimersi politica-

mente. Ma se si considera che è prossima l'approvazione della riforma elettorale degli enti locali, si comprende che uno spostamento delle elezioni di tre mesi consentirebbe alle comunità di molti enti locali di scegliere direttamente il sindaco e il programma di governo. Ricorda che il Governo precedente ha disposto con decreto-legge il rinvio di alcune elezioni senza che fosse sollevato alcun problema, mentre ora il provvedimento in esame ha suscitato particolare preoccupazione.

Ricorda infine che, in base all'articolo 72, comma 2, del regolamento della Camera, non possono essere assegnati alle Commissioni progetti che riproducano sostanzialmente il contenuto di progetti precedentemente respinti, se non siano trascorsi sei mesi dalla data della reiezione: si tratta di una disposizione da tener presente ai fini delle decisioni da adottare. Annuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo.

Il deputato Enzo BALOCCHI (gruppo della DC), premesso che l'assenso ad un decreto-legge è sempre difficile da parte del Parlamento, geloso delle sue prerogative, osserva che il provvedimento in esame riguarda una materia delicata, dato che la data delle elezioni è un elemento importante. Tuttavia il semplice rinvio di elezioni amministrative non può travolgere il sistema, né violare le prerogative dei cittadini. Sui presupposti di legittimità costituzionale, condivide le osservazioni formulate dal deputato Violante: il rinvio potrebbe consentire di far svolgere le elezioni applicandosi le disposizioni della riforma elettorale per gli enti locali che sta per essere approvata, il che è particolarmente importante per quei comuni in cui la scadenza degli organi collegiali, ha caratteristiche patologiche. Non è da escludere inoltre la possibilità di inserire disposizioni che prevedano accorpamenti dei turni elettorali con l'indicazione delle relative date anche nella legge di riforma elettorale degli enti locali ora in discussione. Sottolinea infine l'importanza, nello svolgimento delle elezioni, delle condizioni

climatiche. Annuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo.

Il deputato Luciano CAVERI (gruppo misto) fa presente che il suo gruppo, pur facendo parte della maggioranza di Governo, esprimerà un voto contrario. Infatti nessuna delle motivazioni addotte a giustificazione del provvedimento in esame risulta convincente. È evidente che si tratta di un trucco per rinviare elezioni che si svolgerebbero in un momento politicamente pericoloso. Quasi tutti i gruppi ritengono che sarebbe stato necessario un disegno di legge ordinario. Non ritiene convincente l'argomentazione addotta dal deputato Violante sull'opportunità di rinviare le elezioni per permettere che esse si possano svolgere secondo le nuove norme sull'elezione diretta del sindaco: ciò potrebbe essere vero se sulla riforma elettorale fosse stato realizzato già un accordo tra le forze politiche, ma al momento attuale questo non è ancora avvenuto.

Il deputato Roberto MARONI (gruppo della lega nord) osserva che, come ha già rilevato nel suo precedente intervento di ieri, il provvedimento in esame si fonda su motivazioni pretestuose e offensive per la popolazione e le forze politiche. Non condivide l'osservazione del deputato Violante che, applicata nelle sue logiche conseguenze, dovrebbe condurre ad un rinvio di tutte le elezioni fino all'approvazione della legge sull'elezione diretta del sindaco che per il momento non si sa quando avverrà. È evidente che il provvedimento in esame si basa su una sola motivazione, come anche i giornali hanno sottolineato: impedire le elezioni per evitare una clamorosa affermazione della Lega Nord a Varese, a Monza ed in altri comuni del Nord. Molti deputati, avendo perso il contatto con la gente, e perfino con il loro elettorato, non si rendono conto che l'opinione pubblica non condivide il provvedimento in esame. Infatti nel consiglio provinciale di Milano è stato approvato, da parte dei gruppi della DC, del PSI e del PDS, un ordine del giorno con cui si chiede al Governo di far decadere il decreto-legge n. 380 del 1992. Tale provvedimento prolunga la gestione

commissariale in molti comuni con la conseguente riduzione dell'attività amministrativa. Non è possibile modificare le regole nel corso della partita: alcuni consigli si erano sciolti in previsione di una scadenza elettorale prossima, che ora invece si vuole rinviare di mesi. Di qui, quindi, il voto contrario del suo gruppo.

Il deputato Pancrazio DE PASQUALE (gruppo di rifondazione comunista), premesso che la presenza del Ministro dell'interno si è rivelata inutile, perché non ha chiarito nessuna delle perplessità sollevate dal provvedimento in esame, non condivide le osservazioni formulate dal deputato Violante sull'opportunità di rinviare le elezioni in considerazione della prossima approvazione della riforma elettorale degli enti locali: suscita perplessità il fatto che si pongano a base dell'urgenza le virtù tautologiche di una legge che per ora non esiste e non si sa quali caratteristiche avrà. Non è possibile procrastinare il commissariamento in molti comuni, sospendere una procedura democratica, ventilando l'introduzione di un nuovo sistema che si presume possa risolvere tutti i problemi attuali. Annuncia pertanto il voto contrario del suo gruppo.

Il deputato Carlo TASSI (gruppo del MSI-destra nazionale) osserva che è evidente che sul provvedimento in esame si è concluso un accordo tra i gruppi del PDS, del PSI e della DC. Il suo gruppo è contrario per motivi politici e giuridico-costituzionali; infatti ha presentato un ordine del giorno con cui si chiede al Governo di far decadere il decreto-legge n. 380 del 1992. Intende presentare un disegno di legge ordinario in materia il cui esame dovrebbe essere abbinato a quello della riforma sull'elezione diretta del sindaco. Dichiarò conclusivamente il voto contrario del suo gruppo.

Il deputato Marco BOATO (gruppo dei Verdi) esprime il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento in esame, ritenendo che esso non risponda ai requisiti di cui all'articolo 77 della Costituzione e che

si fondi soltanto su motivi di opportunità politica.

Il deputato Bruno LANDI (gruppo del PSI) esprime il voto favorevole del suo gruppo, pur nel pieno rispetto delle osservazioni espresse dai gruppi che si sono dichiarati contrari. Le loro argomentazioni, per quanto puntuali e profonde, non sono riuscite a dimostrare l'illegittimità costituzionale del provvedimento in esame. Quindi quest'ultimo è discutibile solo sotto il profilo dell'opportunità politica, non dal punto di vista giuridico. Non essendovi aspetti di illegittimità, prevalgono valutazioni politiche discrezionali secondo le quali ritiene condivisibile il contenuto del provvedimento in esame.

Il deputato Pietro SODDU (gruppo della DC) esprime il voto favorevole del suo gruppo. Osserva che è possibile discutere se sia o meno opportuno rinviare le elezioni, ma una volta ammessa l'opportunità del rinvio, bisognerebbe dedurre la legittimità del provvedimento in esame. Il dibattito svoltosi fino ad ora ha comunque riguardato il merito del provvedimento e non i presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione.

Il deputato Alfredo BIONDI (gruppo liberale) osserva che non ha senso parlare di vincoli di maggioranza di carattere politico nell'attuale sede. Infatti, in questa sede si dovrebbe valutare la corrispondenza del provvedimento in esame ai principi costituzionali: è su questa valutazione che semmai si dovrebbero formare i vincoli di maggioranza, ovviamente temporanea. Non condivide l'osservazione espressa dal deputato Violante sulla opportunità di rinviare le elezioni in considerazione della prossima approvazione della riforma elettorale degli enti locali: non è possibile argomentare l'urgenza sulla base di una legge che non esiste ancora, invece di rispettare la legge vigente. La vera motivazione del rinvio delle elezioni non risiede nell'urgenza e nemmeno nell'opportunità, bensì nell'opportunismo. Esprime quindi il voto contrario del suo gruppo.

Il deputato Elio VITO (gruppo federalista europeo) esprime il voto contrario del suo gruppo, sottolineando che, in caso di voto contrario sui presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione, il comma 5 dell'articolo 96-bis del regolamento prevede che nell'ulteriore corso della discussione non possono proporsi questioni pregiudiziali di merito o sospensive, né ordini del giorno di non passaggio agli articoli. Richiama quindi l'attenzione della Commissione sulla portata del voto che è chiamata ad esprimere.

La Commissione delibera quindi di esprimere parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione.

*La seduta termina alle 17,45.*

#### IN SEDE REFERENTE

*Mercoledì 23 settembre 1992, ore 17,45.  
— Presidenza del Presidente Adriano CIAFFI. — Intervengono il ministro dell'interno Nicola Mancino ed il sottosegretario di Stato per l'interno Claudio Lenoci.*

#### Proposte di legge:

**OCCHETTO ed altri:** Modifiche e integrazioni al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e nuove norme per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali (72).

**ZANONE ed altri:** Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di elezione diretta dei sindaci e di elezione dei consigli comunali (641).

**FINI ed altri:** Norme per l'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia e sulla composizione dei consigli e delle giunte comunali e provinciali (674).

(Parere della II Commissione).

**SEGNI ed altri:** Norme per l'elezione diretta del sindaco e per l'elezione dei consigli comunali e delle città metropolitane secondo il sistema maggioritario (1051).

**NOVELLI:** Modificazioni al testo unico delle leggi per la composizione e elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (1160).

**PANNELLA ed altri:** Norme per l'elezione dei consigli comunali secondo il sistema maggioritario con correttivo proporzionale e per l'elezione diretta del sindaco (1250).

**CIAFFI ed altri:** Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali e dei sindaci (1251).

**MUNDO ed altri:** Norme per l'elezione diretta del sindaco e nuove modalità per il voto di preferenza (1266).

**LA GANGA ed altri:** Elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia e nuove norme per la elezione dei consigli comunali e provinciali (1288).

**TISCAR ed altri:** Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di elezione diretta del sindaco, di composizione della giunta e del consiglio comunale e di elezione del consiglio comunale (1295).

**PATRIA ed altri:** Norme per l'elezione diretta del sindaco (1297).

**BOSSI ed altri:** Norme per l'elezione diretta del sindaco e della giunta comunale e metropolitana e per l'elezione dei consigli comunali e delle città metropolitane (1314).

**BOATO ed altri:** Norme per la composizione e la elezione degli organi dell'amministrazione comunale nei capoluoghi di regione, di provincia e nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti. Norme sull'elezione diretta del sindaco e della giunta, sulle competenze e sull'attività di controllo del consiglio comunale. Nuove norme per la propaganda elettorale (1344).

(Parere della II, della V, della VI e della VII Commissione e della Commissione speciale politiche comunitarie).

**LA MALFA ed altri:** Norme per l'elezione diretta del sindaco (1374).

(Parere della II e della V Commissione).

**SIGNORILE ed altri:** Norme in materia di elezione diretta dei sindaci e di elezione dei consigli comunali (1378).

**MENSORIO:** Nuove norme per la elezione diretta del sindaco e per la nomina della giunta comunale (1406).

**FERRI ed altri:** Norme sulla elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia e nuova

disciplina per la elezione dei consigli comunali e provinciali (1456).

**MASTRANTUONO:** Norme sulla elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia (1540).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Il Presidente Adriano CIAFFI comunica che ha predisposto un nuovo testo unificato delle abbinate proposte di legge in esame, che rappresenta non tanto la riproposizione di un tentativo di mediazione, bensì una base di partenza su cui il relatore ritiene che la maggioranza possa trovare una convergenza. Il testo è dunque un punto di partenza e non di arrivo, da cui sviluppare l'iter legislativo. In particolare, il testo unificato, affinando le diverse soluzioni prospettate, prevede il voto su scheda-unica per sindaco e lista ad esso collegata. Il testo si suddivide altresì in tre capi: il primo, relativo all'elezione degli organi comunali e provinciali; il secondo, alle competenze di organi comunali e provinciali; il terzo, alle norme sulla campagna elettorale. La Commissione sarà quindi chiamata ad assumere il testo unificato come testo base, su cui si aprirà una nuova discussione generale, che auspica quanto più stringata possibile, ed a cui andranno riferiti gli emendamenti che saranno presentati. Fa presente che il testo corrisponde al precedente per circa i quattro quinti e si augura che gli emendamenti che verranno presentati siano ridotti all'essenziale. Il nuovo testo unificato risulta del seguente tenore:

## ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO, DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEI CONSIGLI COMUNALI E PROVINCIALI

### CAPO I.

## ELEZIONE DEGLI ORGANI COMUNALI E PROVINCIALI

### ART. 1.

*(Composizione del consiglio comunale).*

1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:

a) da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

b) da 50 membri nei comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti;

c) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti;

d) da 35 membri nei comuni con popolazione superiore ai 100 mila abitanti;

e) da 30 membri nei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;

f) da 20 membri nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti;

g) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti;

h) da 12 membri negli altri comuni.

2. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

3. Il consiglio è presieduto dal sindaco. Nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, lo Statuto può prevedere che il consiglio sia presieduto da un consigliere anziano o presidente eletto dalla assemblea.

### ART. 2.

*(Durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli. Limitazione dei mandati).*

1. Il sindaco ed il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di quattro anni.

2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche.

## ART. 3.

*(Sottoscrizione delle liste).*

1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:

a) da un numero di elettori pari almeno all'1 per cento e non superiore all'1,5 per cento degli abitanti nei comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti;

b) da almeno 8.000 e da non più di 8.500 elettori nei comuni con popolazione compresa tra i 500.001 abitanti e 1 milione di abitanti;

c) da un numero di elettori pari almeno all'1,5 per cento e non superiore al 2 per cento degli abitanti nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;

d) da almeno 1.000 e da non più di 1.100 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti;

e) da un numero di elettori pari almeno al 2 per cento e non superiore al 2,5 per cento degli abitanti per i comuni con popolazione compresa tra 101 e 50.000 abitanti.

2. Nessuna sottoscrizione, oltre a quella dei candidati, è richiesta per la dichiarazione di presentazione di liste nei comuni con popolazione inferiore a cento abitanti.

3. Le sottoscrizioni sono raccolte dopo il deposito delle liste presso un notaio o presso l'ufficio del segretario comunale competente e dopo l'affissione delle liste medesime all'albo pretorio del comune.

4. Oltre a quanto previsto dagli articoli 28 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo. Nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, più liste possono presen-

tare lo stesso candidato alla carica di sindaco. In tal caso le liste si considerano fra di loro collegate.

5. L'articolo 1, lettera b), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1976, n. 240, è abrogato.

## ART. 4.

*(Modalità di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti).*

1. Nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco.

2. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà.

3. Nella scheda sono indicati, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di sindaco ed i candidati alla carica di consigliere.

4. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco, segnando il relativo contrassegno.

5. È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti.

6. A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.

7. Alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti tre quarti dei seggi assegnati al consiglio. I restanti seggi sono attribuiti alla lista il cui candidato alla carica di sindaco ha riportato più voti dopo il primo.

8. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consigliere secondo l'ordine di collocazione nella lista. Il primo seggio spettante alla lista di minoranza è

attribuito al candidato alla carica di sindaco collegato a tale lista.

ART. 5.

*(Opzione statutaria per l'elezione del sindaco e del consiglio nei comuni sino a 10.000 abitanti).*

1. Nei comuni sino a 10.000 abitanti, per l'elezione del sindaco e del consiglio gli statuti comunali possono optare, in alternativa a quanto previsto dall'articolo precedente, per la disciplina di cui al comma seguente del presente articolo.

2. L'elezione del consiglio comunale è disciplinata dalle disposizioni previste in materia dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, per i comuni sino a 5.000 abitanti. Ciascuna lista deve indicare, oltre ai nomi dei candidati alla carica di consigliere, il nome del candidato alla carica di sindaco, da premettere in capo alla lista stessa, a fianco del contrassegno. Il voto per il sindaco coincide con il voto di lista. È proclamato eletto sindaco il candidato a tale carica che ha ottenuto il maggior numero di voti. Sono proclamati eletti consiglieri i candidati a tale carica che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

ART. 6.

*(Elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti).*

1. Nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio comunale.

2. La scheda per l'elezione del sindaco è la stessa di quella utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può esprimere un unico voto per un candidato alla carica di sindaco e per una

delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul relativo contrassegno.

3. È proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

4. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 3, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi a presentare la loro candidatura al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti.

5. In caso di rinuncia di uno o di entrambi i candidati ammessi al ballottaggio, partecipano al ballottaggio il candidato o i candidati che seguono nell'ordine di votazione del primo turno.

6. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno: i candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dall'effettuazione della prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno.

7. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco al cui fianco destro sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime segnando la casella posta sul lato sinistro del cognome del candidato sindaco.

8. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

ART. 7.

*(Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti).*

1. Le liste elettorali per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati pari al numero dei consiglieri da eleggere.

2. Il voto alla lista viene espresso, unitamente al voto per il sindaco, ai sensi del comma 2 dell'articolo precedente tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre sino a due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone i cognomi o i numeri di lista sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. In caso di identità di cognome tra candidati, deve iscriversi il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.

3. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata solo successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco al termine del primo o del secondo turno.

4. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1,5, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

5. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la somma delle cifre elettorali di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1,5, 2, 3, 4... Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

6. Le disposizioni del comma 4 si applicano solo se la lista o gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto sindaco abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi.

7. Qualora la lista o il gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto sindaco non abbia conseguito almeno il 60 per cento dei seggi, viene assegnato il 60

per cento dei seggi del consiglio a tale lista o gruppo di liste ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo.

8. I restanti seggi vengono attribuiti alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo.

9. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco non risultati eletti collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco non risultato eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.

10. Compiute le proclamazioni di cui al comma precedente, sono proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati a tale carica di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

#### ART. 8.

*(Elezione del presidente della provincia).*

1. Il presidente della provincia è eletto a suffragio universale diretto contestualmente alla elezione del consiglio provinciale.

2. All'atto di presentare la propria candidatura ciascun candidato alla carica di presidente della provincia deve dichiarare di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale.

3. La scheda per l'elezione del presidente della provincia è la stessa di quella utilizzata per l'elezione del consiglio e reca, alla destra del nome o cognome di ciascun candidato alla carica di presidente della provincia il contrassegno o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati al consiglio cui il candidato ha dichiarato di collegarsi. Alla destra di ciascun contrassegno è riportato il nome e cognome del candidato al consiglio provinciale fa-

cente parte del gruppo di candidati contraddistinto da quel contrassegno.

4. Ciascun elettore può esprimere un unico voto per un candidato alla carica di presidente della provincia e per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando un segno sul relativo contrassegno.

5. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

6. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 5, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi a presentare la loro candidatura al secondo turno i due candidati alla carica di presidente della provincia che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti.

7. In caso di rinuncia di uno o di entrambi i candidati ammessi al ballottaggio, partecipano al ballottaggio il candidato o i candidati che seguono nell'ordine di votazione del primo turno.

8. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con i gruppi di candidati al consiglio provinciale dichiarati al primo turno: i candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dall'effettuazione della prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi di candidati rispetto a quelli con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno.

9. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di presidente della provincia al cui fianco destro sono riprodotti i simboli dei gruppi di candidati collegati. Il voto si esprime segnando la casella posta sul lato sinistro del cognome del candidato alla carica di presidente della provincia.

10. Dopo il secondo turno è proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

#### ART. 9.

##### *(Elezione del consiglio provinciale).*

1. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati

è effettuata solo successivamente alla proclamazione dell'elezione del presidente della provincia.

2. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1,5, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascun gruppo di candidati avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano solo se il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale.

4. Qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale, a tale gruppo o gruppi di candidati viene assegnato il 60 per cento dei seggi. In caso di collegamento di più gruppi al candidato proclamato eletto presidente, per determinare il numero di seggi spettanti a ciascuno di essi, si dividono le rispettive cifre individuali, corrispondenti ai voti riportati al primo turno, per 1,5, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati.

5. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi del precedente comma 2.

6. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candi-

dati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi di candidati al medesimo candidato alla carica di presidente della provincia non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati.

7. Compiute le proclamazioni di cui al comma precedente, sono proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati a tale carica di ciascun gruppo di candidati secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

## ART. 10.

*(Elezione dei consigli circoscrizionali).*

1. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« 4. Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità del comune ed è eletto a suffragio diretto. Lo statuto sceglie il sistema di elezione e lo disciplina con regolamento ».

## CAPO II.

COMPETENZE DI ORGANI COMUNALI  
E PROVINCIALI

## ART. 11.

*(Sindaco e presidente della provincia).*

1. Nell'articolo 36 della legge 8 agosto 1990, n. 142, è inserito il seguente primo comma:

« 1. Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili del governo del comune e della provincia nel-

l'ambito degli indirizzi generali approvati dai rispettivi consigli ».

## ART. 12.

*(Poteri del sindaco).*

1. Il comma 5 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« 5. Sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio il sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni ».

## ART. 13.

*(Competenze del consiglio).*

1. Il comma 1 dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è così sostituito:

« 1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo eletto dai cittadini. Esso determina gli indirizzi generali del governo e ne controlla l'attuazione ».

## ART. 14.

*(Criteri per le nomine).*

1. La lettera n) del comma 2 dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituita dalla seguente:

« n) la definizione dei criteri di competenza e di professionalità per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune o della provincia ovvero da essi dipendenti o controllati ».

## ART. 15.

*(Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta).*

1. L'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è così sostituito:

## « ART. 34.

1. Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio

universale diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge.

2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.

3. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato assessore ».

ART. 16.

*(Competenze delle giunte).*

1. L'articolo 35 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è così sostituito:

« ART. 35.

1. La giunta è l'organo di collaborazione del sindaco o del presidente della provincia nel governo del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia, degli organi di decentramento, del segretario o dei funzionari dirigenti; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nella attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente allo stesso sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso ».

ART. 17.

*(Mozione di sfiducia e di censura).*

1. L'articolo 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« ART. 37.

1. Il voto del consiglio contrario ad una proposta della giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei consiglieri. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno la metà dei consiglieri e viene messa in discussione non prima di 5 giorni e non oltre 10 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

3. Il consiglio può votare mozioni di censura nei confronti di singoli assessori o degli amministratori di cui al comma precedente, i cui effetti sono rimessi alla valutazione del sindaco. La mozione di censura è proposta e approvata ai sensi del comma 2 del presente articolo ».

ART. 18.

*(Dimissioni, decesso o impedimento del sindaco).*

1. In caso di impedimento permanente o decesso del sindaco o del presidente della provincia, subentrano il vicesindaco o il vicepresidente che rimangono in carica non oltre un anno. Trascorso tale termine, la giunta decade e il consiglio è sciolto.

2. Le dimissioni del sindaco o del presidente della provincia non comportano la decadenza degli stessi e delle relative giunte fino alla loro sostituzione effettiva secondo le norme di legge.

ART. 19.

*(Composizione delle giunte).*

1. L'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è così sostituito:

« ART. 33.

1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero

pari di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a 2 nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti; non superiore a 4 nei comuni con popolazione compresa tra i 3.001 ed i 10.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione compresa tra i 10.001 ed i 100.000 abitanti; non superiore a 8 nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e nelle città metropolitane.

2. La giunta provinciale è composta dal Presidente, che la presiede, e da un numero pari di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore ad un quinto dei consiglieri assegnati all'ente, con arrotondamento all'unità per eccesso al fine di ottenere un numero pari e comunque non superiore ad otto.

3. Lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.

#### ART. 20.

*(Incompatibilità tra la carica di consigliere comunale e provinciale e la carica di assessore).*

1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.

2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella giunta del rispettivo ente locale, durante il periodo in cui esercita il mandato di assessore le sue funzioni nell'ambito del rispettivo consiglio sono esercitate dal primo dei non eletti tra i candidati alla carica di consigliere della medesima lista o gruppo di candidati. Qualora venga a cessare dalla carica di assessore il consigliere riprende a svolgere le sue funzioni in seno al consiglio. Contemporaneamente cessa dalla carica il consigliere appartenente alla medesima lista o gruppo di candidati che è subentrato per ultimo in ordine di tempo nel consiglio comunale o provinciale.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano ai comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti.

#### CAPO III.

#### NORME SULLA CAMPAGNA ELETTORALE

#### ART. 21.

*(Accesso alla stampa ed ai mezzi d'informazione radiotelevisiva).*

1. Dal trentesimo al giorno precedente al giorno delle votazioni per l'elezione del consiglio comunale, metropolitano o provinciale e del sindaco o presidente, gli editori di giornali e periodici ed i concessionari privati esercenti attività di diffusione radiotelevisiva nei rispettivi ambiti locali che intendano diffondere a mezzo stampa o trasmettere a qualsiasi titolo propaganda elettorale, devono riconoscere a tutti i partecipanti alla consultazione elettorale l'accesso agli spazi di propaganda in condizioni di parità tra loro, secondo modalità definite, sia per quanto attiene i modi, i tempi e gli spazi di accesso, sia per ciò che concerne le condizioni economiche, con regolamenti emanati dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria e dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Nel corso delle campagne elettorali per le elezioni comunali, metropolitane e provinciali, la presenza di candidati o di rappresentanti dei partiti e dei membri dei governi degli enti locali interessati dalla consultazione elettorale deve essere limitata, nelle trasmissioni informative e di trattenimento, alla sola esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

3. A tutti i concessionari privati per le attività di diffusione radiotelevisiva in ambito locale o nazionale si applicano le

medesime norme stabilite per il servizio pubblico circa l'apparizione in video dei candidati.

4. In caso di inosservanza delle norme di cui al presente articolo, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria applica le sanzioni previste dall'articolo 31, commi da 1 a 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

#### ART. 22.

##### *(Propaganda elettorale).*

1. Salvo quanto disposto dalla legge 5 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni ed integrazioni, dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni è vietato svolgere propaganda elettorale per il voto a candidati alla carica di sindaco, sindaco metropolitano e di presidente della provincia nonché per il voto di preferenza a singoli candidati alla carica di consigliere comunale, metropolitano o provinciale a mezzo di manifesti e scritti murali, stampati murali, giornali murali, inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, *spot* pubblicitari e trasmissioni pubblicitarie radiotelevisive.

2. Non rientrano nel divieto di cui al comma 1 i comunicati che annuncino dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi o interventi comunque denominati, anche con l'indicazione dei candidati alle elezioni.

3. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica e ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile.

4. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

5. Chiunque contravviene alle norme del presente articolo è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 500.000 a lire 100 milioni.

#### ART. 23.

##### *(Pubblicità delle spese elettorali).*

1. Salvo quanto stabilito dalla legge, gli statuti ed i regolamenti dei comuni, delle province e delle città metropolitane possono disciplinare la dichiarazione e la pubblicità delle spese per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento dei candidati alle elezioni locali.

Il deputato Carlo TASSI (gruppo del MSI-destra nazionale) ritiene che il testo appena presentato dal Presidente avrebbe dovuto essere presentato ai primi di settembre, dal momento che risulta a questo punto inutile tutto il dibattito svoltosi, ivi compreso il lavoro del comitato informale. Adesso vi è un testo su cui la maggioranza sembra concordare. Ritiene che debba essere lasciato un congruo termine di almeno sette giorni, per la presentazione degli emendamenti. Rileva che, peraltro, con la disciplina prevista dal testo unificato appena presentato, le forze politiche attuali sono destinate a sparire.

Il deputato Marco BOATO (gruppo dei verdi) ritiene impossibile poter avviare subito la discussione generale, atteso che è stato possibile prendere visione del nuovo testo unificato solamente adesso. È opportuno stabilire i termini per la discussione generale e, poi, per la presentazione di emendamenti: perlomeno dovrà essere possibile presentarli entro la prossima settimana.

Il deputato Bruno LANDI (gruppo del PSI), nel prendere atto del nuovo testo unificato presentato dal relatore, considera proficuo il dibattito finora svoltosi, che ha consentito utili approfondimenti e chiarimenti delle rispettive posizioni. Concorda con l'opportunità di utilizzare la prossima settimana per la discussione generale e per la presentazione degli emendamenti.

Il deputato Adolfo BATTAGLIA (gruppo repubblicano) chiede se vi sono stati con-

tatti tra il presidente Ciaffi e il Presidente della Camera relativamente al periodo in cui il testo in esame potrà essere inserito nel calendario dell'Assemblea. Tale elemento, anche alla luce della recente sollecitazione del presidente della Camera nei confronti della Commissione a concludere i lavori relativamente all'elezione diretta del sindaco, è sicuramente utile per poter orientare le diverse forze politiche sul proseguimento dei lavori.

Il deputato Pietro SODDU (gruppo della DC) conferma l'apprezzamento per il lavoro svolto dal Presidente nonché la disponibilità del suo gruppo a lavorare in tempi rapidi, sebbene non sia tuttora completamente convinto di alcune soluzioni. Tuttavia, manifesta pieno consenso al proseguimento dei lavori, che non significa convergenza sul testo, bensì disponibilità a proseguire nell'esame del medesimo, non dovendosi altresì escludere l'evenienza che su alcuni aspetti, anche fondamentali, ci sia ancora da lavorare.

Il deputato Vincenzo RECCHIA (gruppo del PDS) ricorda che il nuovo testo unificato è stato presentato dopo che le diverse forze politiche avevano invitato il relatore a procedere in tal senso, anche se non si fosse poi registrato il consenso nel merito. Sembra difficile sostenere che il nuovo testo unificato non possa essere considerato testo base, dal momento che esso costituisce un insieme definito, laddove invece il testo presentato il 31 luglio scorso presentava una serie di ipotesi alternative presentate dal relatore medesimo. Alla luce dell'invito rivolto dal Presidente della Camera, dal Presidente Ciaffi e per il senso di responsabilità che ispira il suo gruppo, ritiene che sia fuori luogo perseguire tattiche dilatorie e, in ogni caso, chi ha tale intenzione se ne assumerà interamente la responsabilità. Propone, quindi, di non effettuare una lunga discussione generale, con cui si finirebbe con l'elencare ancora una volta i diversi punti controversi, bensì di procedere direttamente con l'esame e la votazione degli emendamenti, nel corso dei quali potranno essere ulteriormente defi-

nite le diverse posizioni. Nella giornata di domani, di venerdì e di martedì potrà essere avviata la discussione sul testo base ed entro martedì 29 potrebbero essere presentati gli emendamenti. Il nuovo testo unificato dovrà preliminarmente essere assunto quale testo base, perché la sua eventuale reiezione potrebbe altrimenti determinare la rinuncia del relatore al suo incarico.

Il deputato Oscar MAMMÌ (gruppo repubblicano), nel confermare la fiducia nel relatore, ritiene che su una materia di siffatto rilievo non si stia procedendo nel pieno rispetto della disciplina regolamentare. Difatti, ai sensi dell'articolo 77, comma 3, del regolamento, spetta alla Commissione, dopo l'esame preliminare dei progetti abbinati, procedere alla scelta del testo base ovvero alla redazione di un testo unificato. In alternativa, ai sensi dell'articolo 79, comma 3, del regolamento, dovrebbe essere un Comitato ristretto a provvedere alla redazione di un testo degli articoli. Invece, nel caso del testo unificato presentato, esso è stato redatto dal relatore e non dalla Commissione nel suo insieme.

Il deputato Diego NOVELLI (gruppo del movimento per la democrazia: la Rete) richiama il rischio di essere fatti oggetto di severe critiche da parte dell'opinione pubblica e ricorda l'invito da lui rivolto nella lettera inviata il 14 settembre scorso al Presidente Ciaffi e a tutti i membri della Commissione, in ordine alla scelta pregiudiziale che la Commissione dovrebbe effettuare, in modo da fornire un indirizzo al relatore per la redazione del testo unificato. Riconosce che l'osservazione svolta dal deputato Mammì ha un suo fondamento, ma ritiene che si possa correre il rischio di dovere ricominciare tutto dall'inizio. Pertanto, per parte sua, non parteciperà ad alcun tipo di discussione generale, essendo disposto a procedere in modo da presentare entro la giornata di martedì 29 gli emendamenti al nuovo testo unificato. La Commissione dovrebbe in ogni caso esprimersi chiaramente qualora non riponesse più fiducia nel relatore.

Il deputato Tarcisio GITTI (gruppo della DC) sottolinea, in relazione all'osservazione svolta dal deputato Mammi, che essa contrasta con la prassi uniformemente seguita dalla I Commissione, come da altre Commissioni, che anche in questo caso ha dato incarico al relatore di redigere un testo unificato in modo da evitare la costituzione di un Comitato ristretto, sede per la quale non vi è alcuna forma di pubblicità dei lavori. Il relatore ha espletato l'incarico ed ha presentato ora un nuovo testo unificato. Ritiene, peraltro, che non sia opportuno, nell'ambito di un dibattito di carattere strettamente politico, introdurre argomenti di natura regolamentare.

Il deputato Oscar MAMMI (gruppo repubblicano) osserva che non gli risulta che la Commissione abbia conferito mandato al relatore di redigere un testo unificato.

Il deputato Tarcisio GITTI (gruppo della DC) conferma che tale mandato è stato conferito, tanto che era stato costituito un comitato informale, proprio per agevolare il compito del relatore. Per quanto riguarda la scelta del testo base ed il proseguimento dell'esame, ritiene che il confronto debba svolgersi tramite il ricorso al voto, pur essendo consapevole che all'interno del suo gruppo è tuttora in corso un dibattito sulla materia in esame; preannuncia che lui stesso presenterà emendamenti. Concorda con l'opportunità di assumere il nuovo testo unificato come testo base; ciò non significa esprimere un voto favorevole sul merito del medesimo testo, ma si tratta esclusivamente di accogliere quel testo quale punto di riferimento per l'ulteriore esame, quale momento fondamentale per il proseguimento dei lavori.

Il deputato Paolo DE PAOLI (gruppo del PSDI) ritiene che il nuovo testo unificato presentato dal relatore costituisca un importante passo in avanti, dopo che il testo presentato il 31 luglio scorso aveva evidenziato alcune lacune e che non tutte le proposte di legge erano state allora già presentate e quindi prese in considera-

zione. È opportuno ridurre adesso i tempi e svolgere una breve discussione generale sul testo unificato, peraltro necessaria, per poi procedere oltre.

Il deputato Elio VITO (gruppo federalista europeo) considera corretta l'osservazione svolta dal deputato Mammi. Nel momento in cui la Commissione rinuncia al compito che le spetta a termini di regolamento di redigere un testo unificato, per darne incarico al relatore, è necessario che i primi firmatari di tutte le proposte di legge abbinate siano a conoscenza del nuovo testo unificato, una volta elaborato. Chiede quindi al Presidente che si faccia carico di inviare a tutti i primi firmatari delle abbinate proposte di legge il nuovo testo unificato presentato, in modo che tutti possano valutare tale testo e considerare l'eventualità di presentare relazioni di minoranza. Sussiste infatti il rischio che il suddetto testo unifichi anche proposte di legge che seguono soluzioni del tutto diverse.

Il Presidente Adriano CIAFFI, replicando alle osservazioni svolte, sottolinea che nessuna intesa è intercorsa tra il Presidente della Camera ed il Presidente della Commissione in ordine all'inserimento nel calendario dell'Assemblea del provvedimento concernente l'elezione diretta del sindaco; allo stato, esiste solo la dichiarazione di urgenza per l'esame di tale provvedimento e la conseguente fissazione di un termine per riferire, peraltro già superato; nell'ambito della Conferenza dei rappresentanti dei gruppi è stata affrontata l'ipotesi di inserire la materia nel calendario di ottobre dell'Assemblea.

Per quanto concerne il rilievo del deputato Vito, osserva che nessun richiamo letterale al regolamento e nessuna prassi consolidata giustificano l'invio del testo-base a tutti i primi firmatari delle abbinate proposte di legge all'ordine del giorno, atteso che tutti i proponenti hanno comunque facoltà di prendere parte alle sedute della Commissione. In relazione all'osservazione del deputato Mammi, rileva di avere presentato un nuovo testo

unificato adempiendo così ad un incarico conferitogli dalla Commissione, che viene poi chiamata a fare proprio tale testo: sarebbe stato comunque difficile pensare in concreto alla redazione di un testo unificato da parte di numerosi deputati. La Commissione avrebbe potuto costituire un Comitato ristretto, ma non ha inteso procedere in tale senso, limitandosi a formare un comitato informale di sussidio al relatore. La Commissione medesima è comunque sovrana, dal momento che è chiamata ad assumere il testo unificato quale testo base.

È sembrato al relatore che si possa registrare il consenso della maggioranza sul nuovo testo unificato e ben difficilmente il relatore stesso avrebbe potuto trovare una soluzione tale da soddisfare tutte le parti politiche. In ogni caso, è assicurata ai gruppi di minoranza la possibilità di redigere una propria relazione. Sembra comunque presumibile un orientamento maggioritario favorevole all'adozione come testo base del nuovo testo unificato, da parte dei gruppi del PDS, del PSI, della DC, della Rete e del PSDI.

Ritiene necessario accelerare i lavori, senza comunque mortificarne l'iter: nella seduta odierna oppure in quella di domani la Commissione dovrà deliberare in ordine al testo base, per poi procedere con la discussione generale e con la presentazione degli emendamenti, il cui termine ritiene possa essere fissato nella giornata di martedì 29 settembre. Successivamente, si potrà procedere con i voti. Dipenderà in ogni caso dalla responsabilità di ciascun gruppo, ognuno per la sua parte, rendere possibile la conclusione dell'esame entro la prossima settimana.

Dopo che il deputato Elio VITO (gruppo federalista europeo) ha chiesto se non sia più opportuno richiedere all'Assemblea la fissazione di un ulteriore termine per riferire ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del regolamento, il deputato Pancrazio DE PASQUALE (gruppo di rifondazione comunista) ritiene possibile spostare a mercoledì 30 settembre il termine per la conclusione della discussione generale.

Il deputato Marco BOATO (gruppo dei verdi) osserva che non è certo sua intenzione prolungare i tempi dell'esame del provvedimento, tanto che non ha preso parte, oggi, alla seduta della Commissione bicamerale per le riforme istituzionali per poter partecipare alla riunione della I Commissione. Esprime meraviglia per le dichiarazioni rilasciate dal Presidente Ciaffi al giornale *Il Mattino*, pubblicate nell'edizione di ieri 22 settembre, secondo cui si sarebbe già registrato l'accordo di diverse parti politiche sul testo del relatore: si domanda se per caso alcune parti politiche non abbiano preso visione del nuovo testo unificato prima di altre. Ritiene comunque necessario avere il tempo di conoscere il contenuto del nuovo testo unificato e di consultarsi con il suo gruppo politico. Chiede quindi che la discussione generale inizi nella giornata di martedì 29 e che il termine per la presentazione degli emendamenti venga fissato per mercoledì 30.

Il Presidente Adriano CIAFFI ricorda che la Commissione è convocata per domani, giovedì 24 settembre, alle ore 9, per il seguito dell'esame in sede referente delle proposte di legge in materia di elezione diretta del sindaco: dopo aver deliberato in ordine al testo base, la Commissione potrà svolgere la discussione generale fino a martedì; il termine per la presentazione degli emendamenti potrà essere fissato per la sera di martedì e, il giorno successivo, si procederà alle votazioni. Al termine dell'esame in sede referente, si terrà domani la seduta in sede consultiva per l'esame dei progetti di legge nn. 1275, 666, 1549, 178 ed abbinati, 1320 e 1568, già all'ordine del giorno della seduta odierna.

Il deputato Vincenzo RECCHIA (gruppo del PDS) propone di fissare per la serata di martedì 29 settembre il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 5, in ordine ai quali è prevedibile che sorgano minori divergenze, e per la giornata di mercoledì 30 settembre

il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti ai restanti articoli del testo unificato. Con tale scansione sarà possibile una migliore organizzazione nei lavori della Commissione, anche in connessione con i lavori della Commissione bicamerale per le riforme istituzionali.

Il Presidente Adriano CIAFFI rinvia quindi il seguito dell'esame delle proposte di legge a domani 24 settembre 1992, alle ore 9.

*La seduta termina alle 18,55.*